

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3749

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAGNO, CAPRARA, GOMEZ D'AYALA, ALICATA, COLOMBI ARTURO, INGRAO, PAJETTA GIAN CARLO, ROMAGNOLI, ADAMOLI, BARDINI, BIANCO, Busetto, COMPAGNONI, FERRARI FRANCESCO, FOGLIAZZA, GRIFONE, GULLO, LACONI, LAJOLO, LAMA, MAZZONI, MICELI, MONASTERIO, NANNUZZI, NAPOLITANO GIORGIO, NATOLI, PAJETTA GIULIANO, SPECIALE, SULOTTO, TOGNONI, VIVIANI LUCIANA

Presentata il 12 aprile 1962

Abrogazione degli articoli 31 e 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nota sotto il nome di Piano verde, delega il Governo ad emanare decreti aventi valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia di Consorzi di bonifica, di opere di bonifica e trasformazione agraria; il successivo articolo 32 delega il Governo ad emanare decreti aventi valore di legge ordinaria, per integrare e modificare le norme legislative in materia di enti di riforma e di colonizzazione, nel senso di consentire a tali enti, fermi restando i loro compiti istituzionali e la loro struttura, di intervenire in zone agricole particolarmente depresse da valorizzare, anche fuori dei territori di riforma.

Le sinistre, sia alla Camera che al Senato, in sede di votazione dei due articoli citati, espressero voto contrario, non solo per ragioni di principio, ma anche perché problemi importanti e complessi come quelli indicati non possono essere concretamente affrontati nei limiti stabiliti dalla delega.

Dal momento in cui venne esaminato ed approvato il Piano verde ad oggi vi sono stati nella vita politica e parlamentare ita-

liana avvenimenti di grande portata: la necessità di nuovi orientamenti esige, di conseguenza, che gli stessi gruppi politici che sostennero la delega rivedano la loro posizione, considerate le esigenze di sviluppo della democrazia, di programmazione dell'economia pubblica e privata, di riforme di struttura.

Il perdurare della crisi agraria, lo sviluppo del movimento delle masse contadine e del dibattito nel Paese intorno ai problemi dell'agricoltura, hanno messo a nudo l'improrogabile necessità di affrontare i problemi dei consorzi di bonifica, dei miglioramenti obbligatori, degli espropri, della programmazione nel campo agricolo, non con semplici ritocchi della legislazione vigente, ma organicamente e radicalmente, ossia in modo ben diverso da come può provvedervi il Governo.

Le conclusioni e le proposte espresse dalla Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura relativamente alle questioni accennate, poi sono tali da non poter trovare accoglimento in sede di provvedimenti delegati.

Infine, l'attuazione degli impegni programmatici del Governo in carica, relativi

all'istituzione degli enti regionali per lo sviluppo agricolo, troverebbe nei provvedimenti delegati previsti dagli articoli 31 e 32 del Piano verde un ostacolo o comunque un pregiudizio. Infatti, mentre gli Enti regionali di sviluppo dovranno sorgere in tutte le regioni e avere struttura e articolazione corrispondenti alle riconosciute necessità dell'agricoltura e ai nuovi orientamenti di politica agraria, gli attuali enti di riforma e di colonizzazione non interessano tutte le regioni e in parte sono enti interregionali; ed il Governo, dati i limiti della delega, non può creare alcun ente nelle regioni ove non operano attualmente enti di riforma e di colonizzazione, non può smembrare in enti regionali quelli aventi competenza su un territorio più vasto di una sola regione, non può modificare la struttura degli enti di riforma e di colonizzazione, potendo soltanto rivedere i loro compiti.

Ciò è stato riconosciuto dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole

Fanfani, che, nel corso del recente dibattito al Senato sulle dichiarazioni programmatiche, ha dovuto ammettere che, ove il Governo dovesse emanare i provvedimenti delegati previsti dalla legge n. 454 del 1961, dopo dovrebbe presentare al Parlamento uno o più disegni di legge modificativi ed integrativi di essi.

D'altra parte, l'iniziativa dell'onorevole Storti e di numerosi altri deputati della maggioranza, che hanno presentato alla Camera la proposta di legge n. 3526 per la istituzione degli Enti di sviluppo in agricoltura, rappresenta una implicita conferma degli argomenti sopra esposti.

Per queste ragioni, i proponenti ravvisano la necessità della abrogazione degli articoli 31 e 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, onde restituire al Parlamento il diritto di disciplinare organicamente tutta la complessa materia, anche allo scopo di evitare l'aggravarsi di uno stato di disfunzione, di disordine e di confusione legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 31 e 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono abrogati.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.